



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	- Presidente -	R.G.N. 30421/03
Dott. Renato	RORDORF	- Consigliere -	
Dott. Stefano	SCHIRO'	- Consigliere -	Cron. 26744
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Rep.
Dott. Luigi	SALVATO	- Consigliere rel. -	Ud. 15.11.2006

Oggetto  
Pagamento somma -  
s.a.s. -  
Legittimazione  
processuale

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

**O.B.** - elettivamente domiciliato in ROMA,  
via Magna Grecia, 30/A, presso lo studio dell'avv. GIEMME NEW srl.  
Giampiero Stoppia, rappresentato e difeso dall'avv.  
Eustachio Giordano, giusta procura in calce al  
ricorso;

- ricorrente -



contro

Lucana Ascensori s.n.c., in persona del legale  
rappresentante;

- intimata -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza  
depositata il 23 settembre 2003;

2584

2006

*[Handwritten signature]*

ORIGINALE

26744/06



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2006 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **Svolgimento del processo**

Il Giudice di pace di Potenza, su ricorso della Lucana Ascensori s.n.c., emetteva, in data 28 gennaio 2002, decreto ingiuntivo nei confronti della società costruzioni Onorati di **O.B.**, per il pagamento della somma di € 720.000 (€ 371,85), oltre interessi legali, quale prezzo dovuto per la fornitura di materiale, in virtù di contratto del 18 ottobre 1996.

Avverso detto decreto proponeva opposizione **O.B.** **O.B.**, il quale eccepiva: il difetto di legittimazione processuale passiva, dato che in data 25 settembre 1999 aveva donato la quota sociale ad **O.P.B.** e la società aveva conseguentemente mutato la ragione sociale; la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata in violazione degli artt. 145, secondo comma, e 160 c.p.c.

Nel giudizio si costituiva l'intimante, contestando la fondatezza dell'opposizione.

Il Giudice di pace di Potenza, con sentenza del 22 settembre 2003, così provvedeva: «1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'opponendo **O.B.R.**; 2) per



l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto».

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso **O.B.**, affidato a quattro motivi; non ha svolto attività difensiva l'intimata.

#### **Motivi della decisione**

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia «contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)», deducendo che la sentenza ha affermato che «il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della società costruzioni di **O.B.** e C. ed alla stessa notificato in persona del suo legale rappresentante della quale l'opponente **O.B.** non rivestiva tale carica né al momento dell'emissione del decreto, né al momento della notificazione dello stesso essendo fuoriuscito dalla società sin dal 25.09.1999».

Il Giudice di pace, sulla scorta di questa motivazione ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata ma, contraddittoriamente, ha poi confermato il decreto ingiuntivo. Il difetto di legittimazione passiva comportava infatti la nullità di tutti gli atti compiuti, quindi anche del decreto, mentre, in virtù della sentenza, egli, da un canto, non potrebbe proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto privo di legittimazione passiva, dall'altro, rimarrebbe in vita



un provvedimento emesso nei confronti di un soggetto carente della legittimazione passiva. Inoltre, la pronuncia lo ha anche condannato a pagare le spese processuali.

L'istante, con il secondo motivo, denuncia «violazione di norme di diritto» (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2299 e 2269 c.c.), in quanto dette norme stabiliscono che, nel caso di recesso, il socio risponde delle obbligazioni sociali contratte anteriormente allo scioglimento del rapporto sociale. Pertanto, egli, avendo ceduto la quota sociale nel 1999 non può rispondere dei debiti contratti dalla società successivamente a questa data.

**O.B.**, con il terzo motivo, denuncia «violazione di norme di diritto» (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 154 e 160 c.p.c., deducendo che il decreto ingiuntivo è stato notificato presso la sua abitazione, a mani della moglie, non presso la sede della società, né a mani del legale rappresentante o di persona incaricata di ricevere la notificazione degli atti o addetta alla sede della società. Questo vizio comporterebbe la nullità, se non l'inesistenza della notificazione.

Il ricorrente, con il quarto motivo denuncia «violazione di norme di diritto» (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost.), sostenendo che l'opposizione mirava a far accertare la sua estraneità alla società Costruzioni **O.** e, quindi, a difenderlo dalle illegittime ed ingiustificate pretese avanzate



dai creditori sociali.

2. - In linea preliminare, va ricordato che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno (in riferimento ai casi in cui è applicabile l'art. 113, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 1, d.l. n. 18 del 2003, convertito nella legge n. 63 del 2003, peraltro nella specie inapplicabile *ratione temporis*), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando il principio dell'apparenza nelle residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (Cass. Sez. Un. n. 13917 2006)

La decisione impugnata, adottata in controversie di valore non eccedente milletrecento euro, è quindi decisione secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questa situazione.

Questa conclusione vale sia nei casi in cui il giudice di pace invochi l'equità per la soluzione della controversia, sia quando essa sia stata risolta con richiamo a principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata



dal giudice, anche in chiave diversa, resta una lettura delle norme in chiave equitativa (Cass. Sez.un. n. 9493 del 1998; Cass. n. 16256 del 2005).

La sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità nelle controversie di valore è impugnabile: per *errores in procedendo*; per vizi di motivazione, esclusivamente qualora questi si traducano in inesistenza, mera apparenza o perplessità della stessa, tenuto conto che la decisione del giudice di pace deve fornire le giustificazioni delle scelte operate, affinché appaiano razionali, fondate e condivisibili (Cass. n. 8620 del 2006; n. 16254 del 2005); infine, a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, per *errores in iudicando*, soltanto qualora siano conseguenti alla violazione di norme costituzionali o comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie e per violazione dei principi informatori della materia (per tutte, Cass. n. 11413 del 2006). Nell'attuazione della pronuncia del giudice delle leggi i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (Cass. n. 12147 del 2006; n. 743 del 2005) in quelli a cui il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendoli dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace



non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Peraltro, il rispetto dei principi informativi non vincola il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità, al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne deriva che il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare, non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite, sicché il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato, ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, ciò al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione (Cass. n. 12147 del 2006; n. 26687 del 2005).

Nella specie, la sentenza impugnata ha deciso una controversia del valore di € 720.000 e, conseguentemente, è impugnabile con ricorso per cassazione per i soli vizi sopra indicati.

**2.1.-** I motivi primo e terzo -da esaminare congiuntamente, perché logicamente e giuridicamente connessi- in applicazione di detti principi sono ammissibili, ma infondati e vanno rigettati.



In relazione all'ammissibilità, va ricordato che la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 7882 del 2006; n. 3941 del 2002). Nella specie, benché l'istante abbia qualificato il primo mezzo facendo riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. (quindi, al vizio di motivazione), ha poi svolto argomenti per sostenere l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha negato la legittimazione del ricorrente a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, prospettando in tal modo che la sentenza è viziata da un *error in procedendo* che, per quanto sopra precisato, è denunciabile in questa sede.

Nel merito occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le società di persone, anche se sprovviste di personalità giuridica, costituiscono un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale (per tutte, Cass. n. 18156 del 2006; n. 4652 del 2006; n. 16500 del 2004; n. 10427 del 2002, con specifico riferimento alla s.a.s.). Pertanto, legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della stessa e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla società, è esclusivamente il soggetto che rivesta





la qualità di legale rappresentante della medesima (Cass. n. 4652 del 2006; e tale non è il socio accomandatario che sia receduto dalla società).

Inoltre, se, da un canto, la previsione dell'art. 2304 c.c., secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (Cass. n. 12912 del 1997; n. 7100 del 1993), dall'altro, la sentenza emessa nei confronti della società di persone, spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, la posizione del quale dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualsiasi modo sorto, fa nascere in lui l'obbligo corrispondente (Cass. n. 613 del 2003; v. anche Cass. n. 19946 del 2004).

Tuttavia, come ha ancora chiarito questa Corte, da ciò consegue che il socio receduto, nel caso in cui il titolo sia posto in esecuzione contro di lui può far valere in questa sede l'inopponibilità del medesimo -qualora l'obbligazione della società risalga ad una data in cui egli aveva perduto la qualità di socio e detta perdita sia opponibile al terzo (art. 2290



c.c., applicabile ex art. 2315 c.c.)-, anche accertando i limiti soggettivi del giudicato eventualmente formatosi (Cass. n. 19946 del 2004).

Infine, la eventuale modificazione della compagine sociale, il recesso dell'accomandatario e la conseguente modificazione della ragione sociale, costituenti modificazione dell'atto costitutivo, non incidono sulla permanente identità della società.

In applicazione di detti principi, la sentenza non è censurabile laddove, una volta accertato che «con atto del 25.9.99 il socio O.B., rappresentante legale della società, aveva donato la propria quota sociale al socio   O.P.B. -quindi era receduto dalla società- e che il titolo opposto -nonostante l'indicazione erronea della 'vecchia' ragione sociale- concerneva esclusivamente la società della quale l'istante non è più socio e legale rappresentante, ha negato la sua legittimazione a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed a contestare l'esistenza dell'obbligazione della società, nonché a far valere eventuali vizi relativi alla corretta formazione del titolo. Peraltro, la sentenza ha evidentemente ritenuto che questa sia stata l'unica domanda proposta dal ricorrente il quale, dal suo canto, neppure ha censurato la pronuncia in riferimento all'art. 112 c.p.c., non dolendosi della omessa pronuncia su una differente ed ulteriore domanda eventualmente da lui proposta.



L'istante con il secondo ed il quarto motivo svolge censure con le quali lamenta *errores in iudicando* che, per quanto sopra esposto -trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità- non sono denunciabili in questa sede, quindi sono inammissibili anche per l'ulteriore, concorrente ragione, che, in tesi, sono riferibili ad una domanda diversa dall'unica proposta e decisa, diretta a contestare l'obbligazione della società.

In conclusione, il ricorso va rigettato; non deve essere resa pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2006.

Il Consigliere est.

Il Presidente

**IL CANCELLIERE**  
*A. Defferi*

Deposita in Cancelleria  
il **13 DIC. 2006**  
IL CANCELLIERE